



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del ventiquattro maggio duemiladiciotto

O G G E T T O: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 16,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.10701 del 18.05.2018 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere CAPALDO Antonella, Presidente del C.C.

Sindaco VOLPE DOMENICO: Presente SI

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DI MUOIO Cosimo	SI
FLORIO Cristina	SI	VOLTURALE Maria	SI
CAPALDO Antonella	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
SIANI Fabiana	SI	SALVIOLI Giuseppe	NO
PELLEGRINO Nicola	SI	GRANESE Teresina	NO
DELL'ANGELO Bruno	SI	PAOLINI Massimo	NO
NAPOLITANO Armando	SI	ESPOSITO Valter	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	NO

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" del vigente C.d.S. al comma 1, lett. g) prevede che i Comuni possono prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
- Il Comune di Bellizzi è interessato, da un elevato flusso veicolare in grado di determinare situazioni di intralcio e pericolo causate dall'intenso traffico, a causa delle caratteristiche dell'insediamento urbano, rendono disagiata la percorribilità e nel contempo limitano le possibilità di sosta;

CONSIDERATO:

- ⇒ Che l'istituzione di aree di sosta a pagamento, rappresentano un utile strumento volto a migliorare le problematiche del traffico urbano, offrendo in particolare, la possibilità di promuovere la rotazione nell'uso degli spazi di sosta, favorendo un più razionale e distribuito uso delle aree di parcheggio da parte degli utenti consentendo anche un più diffuso e differenziato accesso agli esercizi, assicurando la certezza circa la disponibilità degli spazi di sosta, riducendo il flusso dei veicoli in disordinata ricerca di destinazione, e, conseguentemente, anche il carico inquinante.
- ⇒ Che una disciplina organica e omogenea delle operazioni di carico e scarico delle merci, nell'ambito del territorio comunale, contribuirebbe ad elevare gli standards di accessibilità ai servizi e quindi della qualità della vita ed ottimizzerebbe i tempi di approvvigionamento merci da parte di negozi, attività economiche ecc. del nostro Comune;
- ⇒ Che l'istituzione di piazzole di sosta destinate, su base oraria, alle operazioni di carico e scarico merci rappresenterebbe utile strumento ai fini di una maggiore fluidità del traffico urbano, atteso che i veicoli utilizzati per l'approvvigionamento di merci e prodotti circolano in qualsiasi ora del giorno, causando spesso rallentamenti ed intralcio;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni su espresse, che permangano le condizioni e le motivazioni di carattere ambientale (*migliore accessibilità ai servizi e qualità della vita*) ed economico (*migliore gestione dei tempi di approvvigionamento delle merci da parte di negozi, attività economiche,*) poter procedere alla rimodulazione delle aree di parcheggio destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci, nonché alla regolamentazione dell'orario di svolgimento

PRESO ATTO che i veicoli utilizzati per l'approvvigionamento di merci e prodotti, circolano in qualsiasi ora della giornata e pertanto il più delle volte sono causa di rallentamenti e/o intralcio alla circolazione veicolare;

RITENUTO opportuno e necessario, onde prevenire eventuali rallentamenti e/o intasamenti della già caotica circolazione veicolare, dovuta alle strade non più idonee ad assorbire una così copiosa presenza di veicoli in circolazione, regolamentare le operazioni di carico e scarico delle merci in tutto il Territorio Comunale;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni su espresse, finalizzate a migliorare le condizioni a carattere ambientale (*migliore accessibilità ai servizi e qualità della vita*) poter proporre l'allegato: (regolamento sull'utilizzo degli stalli di sosta destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci);

RITENUTO opportuno, anche in ragione delle numerose richieste, agli atti d'ufficio, volte ad ottenere piazzole di sosta per carico e scarico merci ad uso di singoli esercizi commerciali, di meglio definire ed uniformare le operazioni di carico e scarico sul territorio comunale, disciplinando le stesse con apposito Regolamento;

VISTO che Il censimento delle piazzole di sosta per carico e scarico merci esistenti sul territorio risultano non rispondente alle norme regolamentari approvate con la presente Deliberazione;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Area Vigilanza dell'Ente, composto da

n. 9 articoli, con il quale sono stabilite le condizioni per la individuazione e la realizzazione di piazzole di sosta per il carico e scarico merci, con orari omogenei su tutto il territorio comunale;
VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267, gli articoli 124 comma 1 e 134 comma 3;
VISTO lo Statuto Comunale;
UDITO l' intervento del Sindaco riportato integralmente nel resoconto integrale del Consiglio comunale;
Con il seguente esito di votazione: Presenti n. 12 consiglieri, Assenti n. 5 consiglieri (Salvioli, Granese, Paolini, Esposito e Maddalo) Favorevoli n. 12 consiglieri;

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi ed al titolo di cui alle premesse considerazioni, il Regolamento "*Istituzione di Piazzole di Sosta per il Carico e Scarico Merci*", composto da n. 9 articoli, recante la disciplina per la individuazione e la realizzazione, sul territorio comunale, di piazzole di sosta destinate, su base oraria, alle operazioni di carico e scarico merci e che si allega alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra precedente norma regolamentare comunale nella materia oggetto della presente;

SETTORE: AREA POLIZIA MUNICIPALE


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: Ten.Col. Gianfranco Delli Bovi

Proposta: n. 544 Data: 17.05.2018

OGGETTO: PROPOSTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 17.05.2018  IL RESPONSABILE Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi 

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 26-05-2018



COMUNE DI BELLIZZI

Tel. -0828/355155 Fax 0828/54928

DISCIPLINARE DETTANTE PRINCIPI PER LA ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI AREE DI SOSTA DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI NEL CENTRO ABITATO DI BELLIZZI (SA)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2- Definizioni e principi generali
- Art. 3 - Organo autorizzatolo, criteri ed elementi di valutazione
- Art. 4 - Orari Operazioni Carico e Scarico
- Art. 5 - Individuazione e realizzazione di Spazi per Operazioni di Carico e Scarico
- Art. 6 - Veicoli utilizzati per Operazioni Carico e Scarico di Cose
- Art. 7 - Sanzioni
- Art. 8 - Norme finali
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Disciplinare ha per oggetto le procedure volte a prescrivere orari e riservare spazi ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose, al servizio di attività private e servizi in generale;

- 1) Le norme del C.d.S. e del presente Disciplinare, devono essere applicate oltre che sulle strade pubbliche del centro abitato (art. 3 comma 1/8 del C.d.S.), come classificate ai sensi dell'art. 2 comma 2 del C.d.S., anche sulle strade private aperte all'uso pubblico (la locuzione «*area ad uso pubblico*», sulla quale il C.d.S. all'art. 2 basa la definizione di <<strada>>, riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "defacto " e non "de iure").
- 2) Il Comune di Bellizzi assicura la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti nonché dispone e controlla la collocazione della segnaletica stradale.

Art. 2- Definizioni e principi generali

Ai fini dell'applicazione delle norme del C.d.S. e del presente Disciplinare, si definisce:

CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del D.lgs. nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del D.lgs. nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada)

Art. 3 - Organo autorizzatorio, criteri ed elementi di valutazione

- 1) Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della localizzazione delle aree di sosta di cui all'art. 7 comma 1/g del C.d.S., si demanda al **"Comando di Polizia Municipale"**, la titolarità dei relativi procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente Disciplinare e dei principi in materia di sicurezza stradale.
- 2) Nella individuazione degli spazi di sosta si dovrà tenere conto:
 - a) Della disciplina della circolazione sulla strada o nella zona;
 - b) Delle opportune stime, indagini e valutazioni in merito alla densità di traffico sia veicolare che pedonale;
 - c) Dei rilievi tecnico-dimensionali della struttura stradale;
 - d) Delle informazioni acquisite in merito all'effettiva necessità da parte del richiedente o di esigenze riferite alle attività private presenti sulla strada;
 - e) Dell'orario delle forniture e, quindi, delle conseguenti operazioni di carico e scarico delle cose;
 - f) Della posizione e realizzazione dello spazio di sosta riservata al carico e scarico delle cose, con annessa segnaletica verticale ed orizzontale;
 - g) Dei principi e norme meglio descritte nei successivi articoli.
- 3) L'istruttoria per la realizzare lo spazio riservato al carico e scarico di cose, provvederà il Comando di P.M. che provvederà ad emettere Ordinanza motivata di cui all'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- 4) Gli spazi riservati alle operazioni di carico e scarico, non deve essere effettuati qualora l'adozione del provvedimento persegua risultati e/o obiettivi estranei alla circolazione stradale.
- 5) Nell'Ordinanza deve essere precisato che lo spazio a cui è riferito il provvedimento non è di uso esclusivo, né riservato in quanto il C.d.S. non consente di riservare spazi di sosta ad attività private e servizi in generale; le uniche eccezioni possibili sono quelle stabilite dall'art. 7 comma 1/d del C.d.S.

Art. 4 - Orari Operazioni Carico e Scarico

- 1) Gli orari di servizio per le operazioni di carico e scarico di cose (tenuto conto delle ore di punta della mobilità veicolare e pedonale al fine di evitare intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e tenuto conto della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di maggior afflusso pedonale agli esercizi e attività private), sono i seguenti:

GIORNI FERALI E PREFESTIVI

- Dalle ore 07,00 alle ore 09,00
 - Dalle ore 14,00 alle ore 16,00
- 2) Tutti gli spazi del centro abitato riservati alle operazioni di carico e scarico possono essere utilizzati dai veicoli adibiti al trasporto di merci per un tempo massimo di **30 minuti, da certificare con disco orario.**
 - 3) L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile, come prescritto dall'art. 157, comma 6°, del C.d.S.
 - 4) Sugli spazi di sosta riservata ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico di cose, nelle ore stabilite, è istituito il divieto di sosta con rimozione, ai sensi degli artt. 158 comma 2/e 159 comma 1/b del C.d.S.
 - 5) Per il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti al trasporto di merci, nonché per la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose, i conducenti dei veicoli e/o i soggetti contemplati nell'art. 196 del C.d.S., sono sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

- 6) Durante le ore non adibite alle operazioni di carico e scarico lo spazio di sosta dedicato a tali operazioni è a disposizione di altri veicoli per il trasporto anche di persone, con le relative limitazioni imposte nella strada.

Art. 5 - Individuazione e realizzazione di Spazi per Operazioni di Carico e Scarico

L'individuazione degli spazi di sosta, da riservare ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose, deve tener conto della reale necessità da parte degli operatori delle attività private, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Nell'individuazione degli spazi da riservare alla sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di cose, si dovrà tenere conto dei seguenti requisiti e presupposti:

- 1) L'istituzione dello spazio di carico e scarico dovrà ricadere in zona caratterizzata dalla presenza, nelle vicinanze, di altre attività commerciali (almeno dieci nel raggio di m. 50 rispetto all'ubicazione della predetta zona di carico e scarico) e sarà subordinata all'inesistenza di altro spazio ubicato sulla stessa strada o altre strade e su qualsiasi lato, a meno di m 50 di distanza.
- 2) Lo spazio riservato al carico e scarico di cose, deve essere posizionato secondo la disciplina in vigore nella strada o nella zona, delimitato da strisce larghe cm 12 e contrassegnato dal simbolo orizzontale fig. Il 124 posizionato all'inizio dello spazio e verso la direzione di traffico (fig. Il 445/b e 445/c), il tutto di colore bianco);
- 3) Se lo spazio è stato individuato in un tratto di strada dove la sosta è subordinata al pagamento di una somma al di fuori degli orari stabiliti per il carico e scarico, lo stesso deve essere delimitato solo con la segnaletica verticale di **Inizio e Fine**, la segnaletica orizzontale è quella di colore azzurro, senza simbolo o altro segno;
- 4) Le strisce di delimitazione di cui sopra, **non devono essere di colore giallo**, in quanto detto colore, ai sensi dell'art. 149 comma 3/c e comma 4 del R.d.E., può essere utilizzato solo ed esclusivamente per delimitare gli spazi di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall'art. 7 comma 1/d, del C.d.S. Ai fini della collocazione della segnaletica verticale, dovranno essere seguiti i seguenti principi tecnici:
- 5) Lo spazio riservato al carico e scarico di cose, deve essere delimitato anche da un segnale di inizio prescrizione fig. Il 76, con pannello integrativo recante gli orari ed un segnale che indica la fine dello spazio riservato al carico e scarico, fig. Il 124 sbarrata da una fascia obliqua di colore rosso da porre sotto il simbolo m;
- 6) Gli utenti che usufruiscono di tali spazi, per facilitare e rendere sicure per sé e per gli altri le operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli e di tutti i mezzi necessari.
- 7) Gli spazi non sono soggetti a tariffazione della sosta per i veicoli utilizzati per carico e scarico, durante i previsti orari di servizio stabiliti ed indicati sulla segnaletica;
- 8) Nei restanti orari rimangono a disposizione di altri veicoli per il trasporto anche di persone, con le relative limitazioni imposte nella zona o strada.

Per l'individuazione esecutiva del punto di realizzazione dello spazio riservato al carico e scarico, si demanda in forma esclusiva agli esiti del sopralluogo tecnico eseguito dal Comando Polizia Municipale.

Art. 6 - Veicoli utilizzati per Operazioni Carico e Scarico di Cose

- 1) I titolari delle attività commerciali in generale che hanno l'esigenza di effettuare le operazioni di carico e scarico di cose con veicoli di proprietà e diversi dagli autocarri (art. 54 comma 1 lett. "d" del C.d.S.),

- 2) I rappresentanti di commercio e gli altri soggetti economici possono sostare nella predette aree, anche con autovetture per il trasporto di persone (art. 54 comma 1 lett. "a" del C.d.S.), esclusivamente per le operazioni di carico e scarico di cose (campionari, medicinali ecc, ecc) con le limitazioni imposte dalla segnaletica, semplicemente azionando il disco orario.
- 3) I veicoli utilizzati per il carico e scarico merci non potranno avere le dimensioni superiori ai 7 (sette) metri e a 50 q. di peso e non occupare più di due stalli di sosta.

Art. 7 - Sanzioni

Casi di violazione alle Norme sancite dal C.d.S. e dal presente disciplinare:

- 1) Sosta di autoveicolo (diverso dagli autocarri) non autorizzato oppure mancata esposizione del contrassegno di autorizzazione di cui all'art. 6, durante gli orari stabiliti per le operazioni di carico e scarico, ovvero sosta di autoveicolo autorizzato, per motivi estranei al carico e scarico di cose:
 - ⇒ Violazione C.d.S. - art. 158 comma 2/e, sanzioni art. 158 comma 6, art. 159 comma 1/b;
- 2) Mancata esposizione, su qualsiasi veicolo, in modo chiaramente visibile, dell'orario in cui la sosta ha avuto inizio per motivi esclusivi di carico e scarico di cose: violazione C.d.S.
 - ⇒ art. 157 comma 6, sanzioni art. 157 comma 8.
- 3) Superamento del tempo consentito (max. 30 minuti) da parte di qualsiasi veicolo utilizzato per il carico e scarico:
 - ⇒ Violazione C.d.S. - art. 7 comma 15 2° periodo.
- 4) Lasciare porte, sponde, pedane, ecc. aperte, senza protezione e segnalazione costituenti pericolo o intralcio per pedoni e veicoli:
 - ⇒ Violazione C.d.S. - art. 157 comma 7, sanzioni art. 157 comma 8.

Art. 8 - Norme finali

- 1) Ogni atto già in essere dovrà essere adeguato con idoneo provvedimento al presente regolamento, delimitando lo spazio destinato al carico e scarico delle merci.
- 2) Chiunque effettua le operazioni di carico e scarico risponde sia civilmente che penalmente per qualsiasi danno alla cosa pubblica, privata e fatto lesivo causato a terzi.

Art. 9 - Entrata in vigore.

Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successiva all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 24 del ventiquattro maggio duemiladiciotto

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE del C.C.

Avv. Antonio Lo Spadaro

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI



La presente deliberazione è stata depositata in copia all'Albo Comunale in data

31 MAG 2018

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al

15 GIU. 2018.

Dalla Residenza Municipale, addì 31 MAG 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI